

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

PARERE N. 19

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO TRIENNIO 2019 – 2021
PARTE ECONOMICA 2022

VISTI

l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria;

l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”*;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*;

all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”*, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

all'art. 40, comma 3 sexies che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*;

▪ i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

▪ come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”*;


▪ il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

PRESO ATTO CHE

1) è stata inviata al Revisore unico dei conti la pre-intesa sul CCDI del personale del comparto – parte economica 2022 sottoscritta in data 29/11/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;

2) che la predetta ipotesi di CCDI è stata accompagnata dalla relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nonché dalla relazione tecnico-finanziaria, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario;

ESAMINATA la documentazione che consiste in:



- pre-intesa al CCDI del personale del comparto – parte economica 2022, sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI parte economica anno 2022
- relazione tecnico – finanziaria sulla pre-intesa al CCDI 2022;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto parte economica anno 2022, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico – finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2022, come da stime di valori contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Amministrazione comunale di Scarnafigi e pertanto,

ATTESTA

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

Addì, 5/12/2022

Il Revisore Unico dei conti
POGGIO Dott. Giovanni

